

# DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA RACCOLTA, CERTIFICAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE FORESTALE

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	1
2	AUTORIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	2
3	NORME PER LA RACCOLTA E APPROVVIGIONAMENTO	2
3.1	Soggetti che possono effettuare la raccolta	2
3.2	Procedure per ottenere l'autorizzazione per la raccolta di semi	2
3.3	Modalità operative per la raccolta	3
3.4	Procedure per ottenere la certificazione del materiale clonale di pioppo	4
4.	RILASCIO DEI CERTIFICATI PRINCIPALI D'IDENTITÀ	4
5.	ADEMPIMENTI DEI VIVAISTI	4
5.1	Modalità di movimentazione ed identificazione del materiale di moltiplicazione	4
5.2	Registro di carico e scarico	5
5.3	Denuncia di produzione	6
5.4	Requisiti per la commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione prodotto	6
5.5	Modalità di trasporto	6
6.	CONTROLLO	6
7.	SANZIONI	6
	ALLEGATI	6

Allegato B1 – Modello richiesta raccolta semi

Allegato B2 – Modello Bolletta Raccolta Semi

Allegato B3 – Tabella epoche di raccolta semi

Allegato B4 – Modello richiesta certificazione cloni

Allegato B5 – Modello cartellino semi

Allegato B6 – Modello cartellino piante

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Le presenti disposizioni si applicano al materiale forestale di propagazione, appartenente alle specie di cui all'allegato 1 del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386, prodotto e/o commercializzato da destinare a tutte le attività relative all'imboschimento, al rimboschimento, ad interventi di rinaturalizzazione, di ripristino ambientale, di riqualificazione paesaggistica, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto (esclusi i fruttiferi e le attività a scopo ornamentale) nell'ambito del territorio lombardo.

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano:

- ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali è indicato che non sono destinati a fini forestali (es. alberi di Natale);
- ai materiali forestali di moltiplicazione che non sono destinati alla vendita ma vengono utilizzati direttamente in terreni dell'azienda che li ha prodotti;
- ai materiali forestali di moltiplicazione prelevati e reimpiantati *in loco* esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica (es. talee di salice);
- ai materiali forestali di moltiplicazione destinati alla sperimentazione.

Come previsto dall'art. 1 del d.lgs. 386/2003 qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali delle specie oggetto della normativa, per altri fini che non siano quelli forestali, deve tenerli separati in vivaio indicando chiaramente su etichette o cartellini la dicitura: "Non per fini forestali".

Valgono, nel presente documento, le definizioni e le classificazioni indicate all' art.2 del d. lgs. 386/2003, in particolare si precisa che per materiali di base si intendono gli alberi e/o i boschi e

da cui si raccolgono i semi e i cloni da cui si ricavano le talee mentre per materiale di moltiplicazione si intendono le sementi, le parti di piante (talee) e le piante.

## **2. AUTORIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE**

Chiunque intenda avviare un'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali nel territorio della Regione Lombardia deve preliminarmente ottenere un'autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali), del regolamento regionale 2 dicembre 2005, n. 7 (Attuazione della l.r. 4/2004) e di successive indicazioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Le autorizzazioni per le attività di produzione e di commercio di sementi e piante di rimboschimento rilasciate precedentemente ai sensi della Legge 269/1973 mantengono la loro validità fino al 29 gennaio 2014, come previsto dal comma 1 art. 18 del d.lgs. 386/2003, ma dovranno essere sostituite dall'autorizzazione regionale come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 del regolamento di attuazione della l.r. 4/2004.

Per i soggetti iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori della Regione Lombardia, il Servizio Fitosanitario Regionale procederà d'ufficio alla sostituzione delle precedenti autorizzazioni, mentre negli altri casi le autorizzazioni preesistenti saranno sostituite su richiesta dell'interessato.

## **3 NORME PER LA RACCOLTA E APPROVVIGIONAMENTO**

La raccolta di materiale forestale di propagazione (semi) delle specie previste nell'allegato I del d.lgs 386/2003, potrà avvenire in territorio lombardo solo nelle aree incluse nel "Registro Regionale dei Boschi da seme" – Re.Bo.Lo.

La raccolta del materiale di propagazione potrà essere effettuata anche nei popolamenti situati in territori di altre Regioni nel rispetto delle procedure vigenti.<sup>1</sup>

Il materiale forestale di moltiplicazione della categorie dei "controllati" deve derivare dai materiali di base ammessi iscritti nel Registro Nazionale dei Cloni Forestali (R.N.C.F.) o nei registri di altri Stati dell'Unione Europea.

### **3.1 Soggetti che possono effettuare la raccolta**

La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione può essere effettuata da:

- Centri Nazionali per lo studio e la conservazione della Biodiversità forestale (Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana) ed enti di sperimentazione (Università);
- ERSAF e vivaisti in possesso di regolare autorizzazione alla produzione e vendita di materiale forestale di moltiplicazione.
- Proprietari delle aree inserite nel "Registro Regionale dei Boschi da seme" – Re.Bo.Lo.

### **3.2 Procedure per ottenere l'autorizzazione per la raccolta di semi**

I vivaisti che intendono raccogliere semi devono comunicare preventivamente tutte le raccolte che intendono realizzare nell'anno entro il 28 febbraio di ogni anno, per mezzo di lettera R.R. alla Direzione Generale Agricoltura, all'Ente Forestale competente per territorio (Comunità Montana, Provincia, Parco) e al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato, utilizzando il modello allegato (Allegato B1).

---

<sup>1</sup> Si ricorda che negli impianti finanziati dalla Regione Lombardia dovranno essere utilizzate piante certificate ai sensi del d.lgs 386/2003 e provenienti da aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto.

Nella richiesta devono essere riportate le specie e le quantità di semi che si intendono raccogliere, le località, il numero dei popolamenti (come identificati nel Re.Bo.Lo.), gli eventuali popolamenti alternativi (in caso di impossibilità di raccolta nel popolamento scelto prioritariamente), i periodi presunti di raccolta (da confermare secondo le modalità precisate successivamente), i metodi e le finalità della raccolta.

Gli Enti forestali competenti, come previsto dall'art. 27 delle Norme Forestali Regionali (Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007), rilasceranno l'autorizzazione secondo le modalità riportate all'art. 7 delle stesse NFR (procedura silenzio-assenso).

I vivaisti successivamente devono far pervenire al Comando Provinciale del CFS competente, con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta, anche a mezzo fax, sulla data di inizio di ogni singola raccolta per consentire al CFS di garantire la presenza del proprio personale durante le operazioni di raccolta.

Il Comando Provinciale del CFS territorialmente competente, anche tramite i Comandi Stazione dipendenti, assisterà alle operazioni di raccolta e compilerà le apposite bollette di raccolta secondo il modello allegato – Allegato B2 e rilascerà al vivaista copia della bolletta in cui saranno riportati gli estremi della raccolta e che dovrà accompagnare il lotto di semi.

Gli Enti di sperimentazione che intendono effettuare raccolte di modesta entità a fini di studi e ricerca non devono ottenere l'autorizzazione alla raccolta dagli enti forestali competenti ma devono solo fare una comunicazione agli stessi.

### **3.3 Modalità operative per la raccolta**

I vivaisti sono tenuti a informare il personale che realizza effettivamente la raccolta sul rispetto delle seguenti indicazioni per garantire una buona qualità della raccolta e la salvaguardia del popolamento.

La raccolta di seme deve essere effettuata su più piante mature e distanti tra loro almeno 30 metri evitando possibilmente di raccogliere da piante di confine o poste in situazioni marginali per ottenere maggior variabilità genetica.

È necessario raccogliere soltanto frutti e semi maturi, e si dovrà disporre dell'attrezzatura necessaria (reti, secchi, corde ed imbraghi, pertiche, svettatoi, sacchi) e quanto si riterrà utile per realizzare la raccolta senza arrecare danni alle piante ed in generale al soprassuolo; non è ammesso l'uso dei ramponi per le latifoglie.

Per quanto riguarda l'epoca di raccolta si suggerisce di seguire le indicazioni riportate nell'Allegato B3 in cui vengono riportati, per ogni specie, i periodi in cui effettuare i sopralluoghi preliminari per stimare l'entità e la qualità della fruttificazione e il periodo di raccolta.<sup>2</sup>

E' necessario per verificare la "vitalità" del seme effettuare la prova del taglio a carico di 10 semi, su alcune piante campione, per valutare lo stadio di maturazione del seme e la "vitalità" riscontrata. Questi elementi permetteranno di decidere se sia opportuno raccogliere in quel momento e forniranno indicazioni sulla quantità totale di seme da raccogliere in relazione alla produzione che si vuole ottenere.

La raccolta non deve essere effettuata a carico di soggetti con attacchi parassitari in essere o con evidenti segni di sofferenza.

La quantità massima di seme che può essere raccolta per singolo popolamento non deve superare il 70% della produzione di ciascuna specie, indipendentemente dal numero di soggetti sottoposti a raccolta per garantire la rinnovazione del popolamento.

Si consiglia di evitare per quanto possibile di raccogliere il seme già caduto a terra eccezion fatta per ghiande, noci e castagne. In questi casi è opportuno evitare di raccogliere materiale che presenta "muffe", rotture o principio di germinazione (radichetta evidente...).

---

<sup>2</sup> Tali informazioni sono state tratte e in parte modificate dalla tabella inserita nel "Manuale per la raccolta, studio, conservazione e gestione ex situ del germoplasma", pagg. 126-136 pubblicato da APAT nel 2006.

Il materiale raccolto dovrà essere trasportato in contenitori aperti e traspiranti che ne impediscano il riscaldamento e, nel caso si raccolgano frutti, la fermentazione; inoltre per evitare la formazione di muffe si raccomanda di evitare di raccogliere in giornate piovose.

### **3.4 Procedure per ottenere la certificazione del materiale clonale di pioppo**

Entro il 30 aprile di ogni anno le Ditte che intendono procedere alla produzione di materiale forestale clonale devono effettuare un'apposita comunicazione alla DG Agricoltura e al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato secondo il modello allegato - Allegato B4.

Nella richiesta dovranno essere specificati i cloni coltivati, la superficie destinata a vivaio di 1 anno e di 2 anni e il numero delle piante per le quali si chiede la certificazione; dovrà essere allegata la planimetria dell'azienda con l'indicazione degli appezzamenti a vivaio destinati a tale coltivazione.

Il Comando Provinciale del CFS territorialmente competente, anche tramite i Comandi Stazione dipendenti, effettuerà un controllo nei vivai, in un periodo dell'anno idoneo (durante il periodo vegetativo delle piante) a poter verificare sia l'identità clonale che la qualità delle pioppelle e redigerà un verbale secondo un modello che sarà predisposto dalla D.G. Agricoltura.

## **4. RILASCIO DEI CERTIFICATI PRINCIPALI D'IDENTITÀ**

Il certificato principale d'identità, previsto dall'art. 6 del d.lgs 386/2003, attesta la provenienza del materiale di moltiplicazione sessuale o l'appartenenza del materiale di moltiplicazione vegetativa al clone indicato nonché la categoria, cioè se si tratta di materiale "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato", "controllato" delle specie inserite nell'Allegato I del d.lgs 386/2003.

Sulla base delle bollette di raccolta dei semi redatte o sulla base dei controlli nei vivai il Comando Provinciale del CFS, effettuate le verifiche ritenute necessarie, emetterà, qualora ne sussistano le condizioni, la certificazione del materiale adottando il modello già predisposto e conforme ai modelli di cui all'Allegato VIII (Parte A, B e C) del d. lgs 386/2003.

Il certificato, o il diniego di esso saranno emessi entro 60 gg, dalla data di termine delle operazioni di raccolta, relativamente ai semi, o dopo il controllo in vivaio, per quanto riguarda i cloni di pioppo, e saranno trasmessi dal CFS in originale al richiedente.

Il diniego del rilascio della certificazione verrà comunicato dal CFS alla DG Agricoltura con una relazione scritta contenente le motivazioni.

Il CFS trasmetterà annualmente alla DG Agricoltura, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al rilascio, copia di tutti i certificati emessi.

Per tutte le specie non inserite dall'allegato 1 del d.lgs. 386/2003 la bolletta di accompagnamento e il certificato di provenienza non sono necessari.

## **5. ADEMPIMENTI DEI VIVAISTI**

### **5.1 Modalità di movimentazione ed identificazione del materiale di moltiplicazione**

I materiali di moltiplicazione durante tutte le fasi di produzione devono essere mantenuti separati e identificati con i seguenti elementi:

- nome botanico;
- codice identificativo del popolamento in cui è stata effettuata la raccolta di seme: nel caso di materiale ottenuto da seme raccolto nel territorio della Regione Lombardia deve essere indicato il codice del popolamento come inserito nel Re.Bo.Lo.; mentre nel caso di piante ottenute da seme raccolto al di fuori del territorio della Regione Lombardia

deve essere indicato il nome o il codice identificativo del popolamento così come riportato nell'elenco della regione in cui è stata effettuata la raccolta;

- riferimento alla bolletta di accompagnamento e/o al certificato di identità principale;
- categoria ("identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato", "controllato");
- anno di raccolta per i semi;
- la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle varie fasi;

## **5.2 Registro di carico e scarico**

I vivaisti di materiali forestali di moltiplicazione devono tenere, in formato cartaceo/informatico, un "Registro di carico e scarico" per ogni centro produttivo, nel quale devono essere annotate, cronologicamente ed analiticamente, l'entrata e l'uscita di tutte le partite del materiale vegetale forestale.

I registri devono essere conformi al modello che sarà predisposto dalla DG Agricoltura, come previsto dall'art. 5 comma 2 del d.lgs. 386/2003, successivamente alla definizione del modello di registro nazionale da parte della Commissione Tecnica (art.14 del d.lgs 386/2003).

Fino all'adozione dei nuovi modelli restano validi i registri di carico-scarico previsti dalla Legge n. 269 del 22 maggio 1973 e successive modifiche.

In caso di tenuta informatica dei registri deve essere garantita la tracciabilità dei movimenti di ogni singolo materiale e devono essere chiaramente indicati i quantitativi e la destinazione dei materiali.

Al momento dell'acquisto o della raccolta diretta dei semi il vivaista prenderà in carico nel proprio registro il materiale di propagazione indicando gli estremi della bolletta di accompagnamento dei semi e/o del certificato principale di identità, la specie, l'anno di raccolta, il codice di riferimento del popolamento di raccolta, e i quantitativi.

Al momento della semina si dovranno scaricare dal registro i quantitativi impiegati specificandone la destinazione (semina, vendita ad altri soggetti, trasferimento ad un altro centro produttivo della stessa ditta vivaistica, distruzione nel caso in cui non sia possibile utilizzare il seme perché non più vitale).

Al termine della stadio di semenzale possono verificarsi diverse eventualità:

- 1) il ciclo di coltura ha termine e il semenzale è pronto per la vendita e per l'impiego;
- 2) il ciclo di coltura non ha termine e prosegue con il trapianto nello stesso vivaio o presso un centro produttivo della stessa ditta vivaistica;
- 3) il ciclo di coltura non ha termine ma il semenzale viene venduto ad un'altra ditta vivaistica per il trapianto nei propri vivai;

In tutti questi casi i quantitativi delle piante disponibili dovranno essere presi in carico nel registro indicando gli estremi del certificato principale di identità, la specie, l'anno di semina o l'età del semenzale, il codice di riferimento del popolamento di raccolta, e i quantitativi.

Nel caso di semenzali venduti per l'impiego diretto (1) i quantitativi devono essere scaricati dal registro e deve essere indicata la destinazione (specificando sia l'acquirente che la località dove il materiale sarà messo a dimora), nel caso di vendita per un successivo trapianto (3) deve essere scaricati i quantitativi e deve essere indicata la ditta a cui è stato ceduto il materiale.

Nel caso di trapianto presso lo stesso vivaio (2) devono essere scaricati i quantitativi trapiantati.

Analoghe operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite per i trapianti destinati alla vendita o all'impiego diretto da parte del produttore.

Anche per il materiale di moltiplicazione di pioppo dovranno essere compilati gli appositi registri di carico-scarico e dovrà essere garantita la tracciabilità dei movimenti di ogni singolo clone.

Il materiale considerato non idoneo alla vendita dovrà essere distrutto e scaricato dal registro specificandone il motivo.

I vivaisti dovranno tenere a disposizione della DG Agricoltura, o di un ente da essa appositamente delegato, i registri con tutte le informazioni richieste, debitamente compilati.

Il registro deve essere conservato per 5 anni successivi a quello di riferimento.

### **5.3 Denuncia di produzione**

I vivaisti dovranno inviare alla DG Agricoltura entro 31 dicembre di ogni anno la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio, come previsto dall'art. 5 comma 4 del d.lgs. 386/2003, secondo modello che sarà successivamente predisposto.

### **5.4 Requisiti per la commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione prodotto**

Il materiale di moltiplicazione che non risponde ai requisiti minimi di qualità esteriore secondo quanto previsto dal d.lgs. 386/2003 (Art. 9 comma 1 – Allegato VII, Parte A, B, C, D ed E) non potrà essere commercializzato a nessun titolo.

### **5.5 Modalità di trasporto**

Il materiale forestale di moltiplicazione dovrà essere sempre accompagnato dal cartellino del vivaista, come previsto dall'art. 8 comma 4 e 5 del d.lgs. 386/2003

Il cartellino potrà essere di qualsiasi materiale purchè sia integro e ben leggibile e contenga le informazioni riportate nei modelli allegati - Allegato B5(semi) e Allegato B6 (piante).

Il cartellino, se colorato, in accordo con quanto stabilito dall'art. 8 comma 10 del d.lgs. 386/2003 dovrà rispettare le seguenti colorazioni: giallo per materiale “identificato alla fonte”; verde per materiale “selezionato”; rosa per materiale “qualificato”; blu per materiale “controllato”.

I semi dovranno essere trasportati in contenitori che garantiscano gli scambi d'aria con l'esterno e che evitino il riscaldamento del materiale o che impediscano, nel caso si raccolgano frutti, la fermentazione. Evitare quindi di stoccare sul mezzo di trasporto il materiale raccolto in zone che possano portare a variazioni di temperatura del seme stesso quali l'interno dell'abitacolo.

Nel caso del trasporto di piante a radice nuda si dovrà fare attenzione ad evitare il disseccamento delle radici, mentre nel caso di materiale in vaso si consiglia di proteggere il tronco e la chioma con teli.

## **6. CONTROLLO**

Le modalità di controllo saranno definite dalla DG Agricoltura, come previsto dall'art. 15 comma 1 del d.lgs. 386/2003, in conformità a quanto sarà stabilito a livello nazionale dalla Commissione Tecnica (art.14 del d.lgs 386/2003).

## **7. SANZIONI**

Si rimanda a quanto previsto nell'art 16 del d.lgs 386/2003.

### **ALLEGATI**

Allegato B1 – Modello richiesta raccolta semi

Allegato B2 – Modello Bolletta Raccolta Semi

Allegato B3 – Tabella epoche di raccolta semi

Allegato B4 – Modello richiesta certificazione cloni

Allegato B5 – Modello cartellino semi

Allegato B6 – Modello cartellino piante